



# STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Via Faustino Tanara n. 5 – 43121 Parma

**Giuseppe Zambello**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Monica Ortalli**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Paolo Cuccu**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Matteo Poli**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Alessandro Zambello**  
Dottore Commercialista

**Michela Aliani**  
Dottore Commercialista

**Sara Martinelli**  
Dottore Commercialista

Parma, 1° febbraio 2024

## **Oggetto: D.Lgs. n. 209/2023 – Nuovo regime degli impatriati**

Gentilissimi clienti,

l'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 disciplina il nuovo regime degli impatriati, con alcune rilevanti modifiche rispetto al previgente regime agevolativo disposto dall'abrogato art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

Di seguito intendiamo riepilogarVi le principali caratteristiche della suddetta agevolazione, ponendo particolare enfasi sulle differenze tra la nuova e la vecchia normativa.

### **1) Soggetti beneficiari**

Il nuovo regime degli impatriati si applica ai lavoratori sia italiani che stranieri, purché esercitino l'attività lavorativa nel territorio nazionale per la maggior parte del periodo d'imposta, che **trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024**.

Sono interessati all'agevolazione i **redditi di lavoro dipendente e assimilati e i redditi di lavoro autonomo**, mentre viene confermata **l'esclusione per i redditi d'impresa**.

Detti soggetti devono rispettare i seguenti ulteriori requisiti:

	<b>Vecchio regime</b>	<b>Nuovo regime</b>
<b>Periodo minimo di residenza all'estero prima del trasferimento della residenza fiscale in Italia</b>	2 anni	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>3 anni</b></li><li>• se il lavoratore presta la propria attività a favore dello stesso soggetto presso il quale era impiegato all'estero prima del trasferimento in Italia, oppure a favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo</li></ul>

		<p>ex art. 2359 cc., il periodo minimo di residenza all'estero ante trasferimento diventa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>6 anni</b>, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto o di altro soggetto appartenente allo stesso gruppo;</li> <li>- <b>7 anni</b> in caso contrario.</li> </ul>
<b>Periodo minimo di permanenza della residenza fiscale in Italia dopo il trasferimento</b>	2 anni	<b>4 anni</b> ; in caso di sopravvenuto trasferimento in altro Stato prima del decorso dei 4 anni si procederà al recupero di quanto sarebbe stato dovuto in regime di tassazione ordinario (al netto di quanto già versato) e degli interessi.
<b>Livello di qualificazione o specializzazione</b>	Nessun requisito	<b>Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs. n. 108/2012 e dal D.Lgs. n. 206/2007</b> , ovvero possesso di un titolo di studio superiore (almeno laurea triennale) e svolgimento di una professione di livello 1, 2 o 3.
<b>Obbligo iscrizione AIRE</b>	No	<b>No</b>

## 2) *Misura dell'agevolazione*

Le modifiche apportate al regime degli impatriati limitano fortemente la misura dell'agevolazione rispetto al passato. In particolare:

	<b>Vecchio regime</b>	<b>Nuovo regime</b>
<b>Ammontare di reddito ammesso all'agevolazione</b>	Nessun limite	<b>Solo i primi € 600.000</b> , mentre la quota di reddito eccedente viene tassata secondo le regole ordinarie.
<b>Percentuale di sgravio del reddito soggetto a tassazione</b>	70%, aumentata al 90% in caso di trasferimento della residenza in una regione del Sud Italia.	<b>50%</b> , aumentata al <b>60%</b> in caso di trasferimento in Italia con un figlio minore (anche adottivo) o di sopravvenuta nascita/adozione; in quest'ultimo caso, la maggiore percentuale di sgravio si applica a decorrere dal periodo d'imposta in cui avviene la nascita/adozione e fino alla scadenza del regime agevolativo.
<b>Rispetto dei limiti <i>de minimis</i></b>	No	<b>Sì</b>

### 3) ***Durata dell'agevolazione***

Come nel vecchio regime degli impatriati, anche nel nuovo l'agevolazione si applica per **5 periodi d'imposta**, ovvero al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia e ai successivi 4.

Tuttavia, viene radicalmente modificata la disciplina dell'estensione della durata del beneficio fiscale:

- **Vecchio regime:** l'agevolazione si applica per ulteriori 5 periodi d'imposta nei casi di:
  - acquisizione della proprietà, anche condivisa, di un'abitazione in Italia in seguito al trasferimento o nei 12 mesi precedenti;
  - presenza di un figlio minorenni o a carico (nel caso questi siano almeno 3, il reddito prodotto nell'ulteriore quinquennio agevolativo è imponibile nel limite del 10%).
- **Nuovo regime:** solo per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia nel 2024, l'agevolazione spetta per **ulteriori 3 periodi d'imposta** se essi sono divenuti gli esclusivi pieni proprietari, entro il 31 dicembre 2023 ma non antecedentemente i 12 mesi dal trasferimento, di un'unità immobiliare residenziale adibita ad abitazione principale.

### 4) ***Entrata in vigore del nuovo regime***

Il nuovo regime degli impatriati si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

Tuttavia, data la minore vantaggiosità del nuovo regime, al fine di salvaguardare gli interessi di coloro che hanno ultimato il trasferimento in Italia nel secondo trimestre 2023 (e che dunque diventerebbero fiscalmente residenti in Italia nel 2024) confidando nell'accesso alla precedente disciplina, è stato previsto che **per i soggetti che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 si continui ad applicare il vecchio regime degli impatriati** ex art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

*Restando come sempre a disposizione per ogni necessità di confronto e chiarimento, lo Studio Zambello Vi porge i migliori saluti.*